

## **Statuto della Società Italiana di Scienze Psicosociali per la Pace – (S.I.S.Pa.)**

### **Articolo 1 – Denominazione e sede**

1. E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, sotto la denominazione **“Società Italiana di Scienze Psicosociali per la Pace - (S.I.S.Pa.)”** con sede in Vicenza (Vi) via General Chinotto 24/1.

La S.I.S.Pa. è un'associazione scientifico-professionale impegnata a favorire forme pacifiche di convivenza secondo principi di giustizia ed equità sociale, di democrazia partecipata, di tolleranza e solidarietà sociale, di integrazione interetnica e interreligiosa e di piena espressione e garanzia dei diritti umani.

### **Articolo 2 – Scopo dell'Associazione**

1. La S.I.S.Pa. non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue la finalità di promuovere, tutelare, e favorire lo sviluppo sociale, culturale e formativo, in quei settori che permettono di far crescere i valori della pace, della solidarietà, della convivenza sociale democratica e paritaria, dello sviluppo umano pieno e responsabile secondo i valori e i principi fondamentali della giustizia sociale, della difesa e garanzia dei diritti umani, della nonviolenza, dell'inclusività secondo il rispetto delle diversità, del benessere psico-fisico, prevalentemente rivolta a soggetti svantaggiati di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 460/1997 (con particolare riferimento alle persone in condizione di esclusione e marginalità sociale, alle vittime di abusi e violenza, a minori e adulti sottoposti ad esperienze multi traumatiche, e a terzi coinvolti nei contesti di vita dei soggetti svantaggiati). Essa si propone di incrementare e applicare le conoscenze psicologiche e psicosociali nell'attuazione di processi di pace; la pace è da intendersi non solo come assenza di guerra ma soprattutto come condizione sociale positiva che contiene e trasforma i conflitti distruttivi e promuove lo sviluppo umano, personale e collettivo. L'associazione promuove e sostiene, direttamente o indirettamente attività di studio, ricerca, formazione, educazione, tutela e intervento in campo psicologico, sociologico, antropologico, umanistico e artistico.

In tal senso, gli obiettivi specifici della S.I.S.Pa. sono:

- promuovere processi di pace come condizione positiva di benessere psico-fisico individuale, familiare e di comunità;

- promuovere attività nel campo della prevenzione e risoluzione non violenta dei conflitti, della riconciliazione e ricostruzione e della costruzione attiva dell'impianto di condizione di pace;
- favorire la cultura del dialogo per il contenimento della violenza in tutte le sue espressioni, nella vita di relazione (familiare, interpersonale, intergruppi ecc.) con particolare riferimento ai fenomeni della devianza sociale, della dissocialità giovanile, della marginalità sociale, dell'abuso e violazione dei diritti umani;
- promuovere e favorire attività per lo sviluppo sociale, culturale e formativo rafforzando alcune fasce della popolazione più debole;
- promuovere una cultura del disarmo e della difesa civile attraverso attività di formazione alla pace e alla pratica diretta non violenta presso gli organismi riferiti all'intervento civile;

2. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. Inoltre ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per realizzare gli scopi elencati l'Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:

- attività di ricerca e intervento;

- attività di promozione del benessere attraverso interventi di accoglimento, consulenza psicologica, sostegno psicologico o psicoterapia individuale, familiare o di gruppo;
- attività di mediazione sociale;
- attività di formazione ed educazione;
- curare pubblicazioni editoriali: riviste cartacee ed elettroniche, libri e/o quaderni. E pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività;
- attività di progettazione di interventi;
- attività culturali quali conferenze, dibattiti, forum, seminari, convegni, rappresentazioni teatrali, gruppi esperenziali;
- stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'estero;
- collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- divenire socio di enti, società ed altre Onlus aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
- promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione;

### **Articolo 3 – Durata**

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche e le persone giuridiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, corredata di attestazione del versamento della

quota associativa annuale, da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammessa appello all'assemblea generale.

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

#### **Articolo 7 – Organi**

1. Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo.

#### **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita

rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto di voto tutti gli associati.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante avviso comunicato via posta elettronica o con altro mezzo ritenuto idoneo per informare gli associati della convocazione assembleare. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8 comma 2.

#### **Articolo 11 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **Articolo 12 – Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente con funzioni di tesoriere ed il segretario. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 14 – Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato alla carica di consigliere non eletto, a condizione che questi abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla

nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente ed senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 - Convocazione direttivo**

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo**

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui l'articolo 11;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17 - Il presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 18 - Il vicepresidente e tesoriere**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato e, quale tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Articolo 19 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### **Articolo 20 – Il rendiconto**

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere masso a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### **Articolo 23 - Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 24 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dall'assemblea dei soci.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'asso-

ciazione deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.